

Di seguito gli articoli da modificare, con:

- senza evidenziazione le parti non modificate,
- ~~barrate~~ le parti da eliminare
- con **evidenziazione gialla** le parti da inserire.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per modifiche dello Statuto e per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Le proposte di revisione dello Statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ~~la metà più uno~~ **i due terzi** dei soci, in seconda convocazione ~~qualunque sia il numero dei presenti.~~ **con la presenza di almeno il 25 per cento dei soci**, in terza convocazione con la presenza di almeno **il 10 per cento dei soci** ed in quarta terza convocazione con la presenza di almeno **il 3 per cento dei soci**.

Fra le diverse convocazioni deve intercorrere un intervallo non inferiore a un giorno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, ~~tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'art. 9 del CTS a partire dall'operatività del RUNTS~~ **il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente, o in mancanza, Fondazione Italia Sociale.**

Articolo 15 - Revisore dei conti o Organo di controllo

L'Associazione, **qualora obbligatorio ai sensi degli articoli 30 e 31 del CTS**, dovrà nominare, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, un Organo di Controllo monocratico **o un revisore** secondo le norme di legge.

~~In caso di mancanza dell'obbligo di cui sopra, l'Assemblea può nominare un Revisore anche non professionista eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci.~~

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti dura in carica due anni.

Articolo 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio dev'essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del CTS.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

~~Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.~~

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.